

21


COMUNE DI
GAIRO
PROVINCIA D'OGLIASTRA



REGOLAMENTO
GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE
COMUNALI

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2005

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 83 DEL 20/12/2004



ART. 1

FINALITA'

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle Leggi 241 del 1990, al al Decreto legislativo 446 del 1997 e del Decreto Legislativo 267/2000, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:

a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;

b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune e nel Regolamento di contabilità;

d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;

e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le Leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ART. 2

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la certifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva, e quant'altro necessario alla gestione dei tributi stessi.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. L'Organo competente determina le aliquote, le tariffe e prezzi, relativi alle entrate di cui al precedente articolo, entro i limiti previsti dalle Leggi, ed entro il termine per l'approvazione del Bilancio.

ART. 4

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico Regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei Regolamenti, dovute ad una variazione della normativa ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento.

ART. 5

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il Regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, adotta le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ART. 6

RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.

2. Spetta ai su indicati responsabili la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificatamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

4. Il Responsabile del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazione tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla Legge e dai Regolamenti attuativi.

ART. 7

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli Regolamenti attuativi.
2. I Responsabili dei servizi e i funzionari responsabili dei tributi, appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
3. IL responsabile determina il numero delle rate con cui porre in riscossione i ruoli della tassa rifiuti solidi urbani interni.
4. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43.
5. I Regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del Responsabile del servizio.
6. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il dirigente ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
7. Compete ai Responsabili dei servizi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate di loro competenza, per le quali lo specifico Regolamento di gestione prevede la riscossione di cui al comma 4 del presente articolo. Gli stessi sono responsabili del visto di esecutorietà.

ART. 8

SANZIONI TRIBUTARIE

Le sanzioni tributarie sono disciplinate dai regolamenti specifici a cui si rimanda.

ART. 9

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di attuare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le attività di controllo e verifica dei Tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dal Decreto legislativo 267 del 18/08/2000.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.